



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 6 del 2018

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2015/45 CC. NAS RG del 7.5.2015

Il Commissario

Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.° 2015/45 CC. NAS RG del 7.5.2015, redatto il 07.05.2015, ore 15:15, dal Mar. Aiut. S UPS CANNATA Gaetano, effettivo al Nucleo Antitofisticazioni e Sanità di Ragusa, a seguito di **ispezione igienico sanitaria eseguita il 04.03.2015**, unitamente all'Aps PEPI Stefano, dello stesso Ufficio, a carico dell'esercizio BAR – Gelateria – Pasticceria - Tavola Calda all'insegna "CAFFE' BORGHESE" sita a Comiso (RG) via San Biagio n.° 86 di cui gestito dalla L.C.S. s.r.l. di cui risultava titolare e legale rappresentante la Sig.ra CZEGER Susana Eniko, nata in Romania il 19.2.1982 e residente in Comiso in via Girlando n.° 34 (CF: CZG SNN 82B59 Z129J);

Accertato in sede di ispezione (cfr. Verbale del 4.03.2015) è stata rilevata la violazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 "per non aver rispettato, all'interno del laboratorio produzione prodotti di pasticceria – gelateria – bar, i requisiti in materia di igiene, permettendo l'accumularsi di polveri, fuliggine e residui ingiustificati di pregresse lavorazioni sulle attrezzature e suppellettili impiegate, trascurando la pulizia di pareti e soffitti bisognevoli di tinteggiatura, la pulizia di pedane e pavimenti degli ambienti di lavoro"

Considerato che tale violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 6.11.2007 n.° 193, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000", per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 27.05.2015, a mani della Sig.ra CZEGER Susana Eniko presso il caffè Borghese, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.1.000,00 per spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dalla società L.C.S. srl in persona del legale rappresentante pro – tempore CZEGER Susana Eniko ex art. 18 della Legge 689/81 avverso i verbali di contestazione n.° 2015/45 e n.° 2015/46 CC. NAS RG del 7.5.2015, notificati alla Direzione Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia, con Raccomandata A.R. ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0017462 del 20.07.2015;

Considerato che il ricorrente ha chiesto negli scritti difensivi di essere sentito ai sensi del citato art. 18 L. 689/81;

Vista la nota n.° 23 del 04.01.2018, con la quale si convocava sia la ricorrente L.C.S. s.r.l. che l'attuale Amministratore della società medesima Sig. Melilli Biagio per essere sentiti, giusta sua richiesta, per la data del 14.07.2016, inviata con Raccomandata AR del 6.7.2016;

Dato atto che nessuno si è presentato nonostante la ricezione della convocazione come da avviso di ricevimento in data 9 e 10.01.2018;

Visto il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dagli accertatori con nota prot. n.° 5989/8-4 "P" del 24.06.2017;

Rilevato che la contestazione per la violazione dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs 193/2007 è senz'altro fondata in quanto la parte non contesta l'accertata violazione della norma e, quindi, la mancanza dei requisiti di igiene rilevati



dagli agenti accertatori ma solo la "indicazione della norma asseritamente violata contenendo semplicemente la indicazione delle sanzioni".

L'A.C. non può che confermare la regolarità della contestazione atteso che in tema di sanzioni amministrative la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata, non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata" (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2009 n. 11421 e Cass. 1412/2007).

Come fatto rilevare dal NAS nella relazione con nota prot. n.° 5989/8-4 "P" del 24.06.2017 esiste precedente violazione a carico della Czegeer in solido con il Sig. Corallo Salvatore per violazione della stessa norma sanzionata con ordinanza ingiunzione n.° 27/2014;

In tali casi va applicato l'Art. 8-bis della legge 689/1981 dal titolo "Reiterazione delle violazioni" che così recita: "Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato".

Motivo per cui per tale violazione non può essere concesso il beneficio della misura ridotta nella applicazione della sanzione, per cui appare congruo nel caso di specie, applicare un aumento della sanzione minima del 10% in considerazione del periodo di crisi che attraversa il mercato con l'auspicio che nel futuro la ditta operi nella corretta osservanza delle disposizioni in materia alimentare.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla **Sig.ra CZEGER Susana Eniko**, nata in Romania il 19.2.1982 e residente in Comiso in via Girlando n.° 34 (CF: CZG SNN 82B59 Z129J) e alla ditta **CAFFE' BORGHESE di CORALLO SALVATORE**, con sede in Comiso (RG) via San Biagio n.° 86 di cui gestito dalla L.C.S. s.r.l. di cui risultava titolare e legale rappresentante la Sig.ra CZEGER Susana Eniko, sopra generalizzata, ed oggi il Sig. MELILLI BIAGIO, nato a Comiso il 9.6.1969 ivi residente in via Iarici, 31 (C.F.: MLL BGI 69H09 C927F), obbligata in solido, il pagamento della somma totale di €. **550,00** quale sanzione amministrativa determinata in applicazione dell'art. 8.bis L. 689/81 con un aumento del 10% sul minimo edittale in riferimento al Verbale n.° 2015/45 CC. NAS RG del 7.5.2015.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.550,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 30,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 596,00 (euro cinquecentonovantasei/00)

da versare:

- quanto ad €. 550,00 tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale,



entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (verbale n.° 2015/45 CC. NAS RG del 7.5.2015) e della presente ordinanza;

- quanto ad €. 46,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale n.° 2015/45 CC. NAS RG del 7.5.2015";

E' fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 tramite pec: affari_generali@pec.asp.rg.it

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- Alla Sig.ra **CZEGER Susana Eniko**, nata in Romania il 19.2.1982 e residente in Comiso in via Girlando n.° 34 (CF: CZG SNN 82B59 Z129J);

- Al legale rappresentante della ditta **CAFFE' BORGHESE di CORALLO SALVATORE**, con sede in Comiso (RG) via San Biagio n.° 86 obbligata in solido;

ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS Carabinieri Ragusa pec: srg33673@pec.carabinieri.it)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 08.02.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

